

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO

Oggetto: PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023, ESPLETATA IN MODALITÀ TELEMATICA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PRONTO SOCCORSO – INDIZIONE ED ESTENSIONE VIGENTE CONTRATTO

VISTO il documento istruttorio qui approvato e riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni dei Dirigenti/Responsabili della UOSD Controllo di Gestione e della UOC Bilancio;

DETERMINA

1. Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. di approvare la documentazione di gara elencata in allegato, precisando che il bando di gara viene redatto in conformità alla lex specialis di gara (in particolare, Disciplinare di gara, Capitolato speciale-schema di contratto, schema di offerta economica e criteri di valutazione tecnica);
3. di indire procedura aperta ex art. 71 D.lgs. 36/2023, espletata in modalità telematica, finalizzata all’affidamento del servizio di guardia medica Pronto Soccorso, come meglio descritto e precisato nel documento istruttorio;
4. di dare atto che Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il dott. Fulvio De Cicco, Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica dell’AST di Fermo, e che Collaboratore principale del RUP e Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il dott. Matteo Montanini, collaboratore amministrativo professionale dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’AST di Fermo;
5. di precisare che la commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 93 D.lgs. 36/2023 successivamente al ricevimento delle offerte, secondo normativa vigente;
6. di dare atto che l’importo posto a base d’asta è di € 4.332.000,00, oltre IVA prevista per legge, per una durata di mesi 12;
7. di dare atto che il valore complessivo della gara, corrispondente ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 36/2023, all’importo totale pagabile valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e/o variazioni in aumento, è pari ad € 18.194.400,00, oltre IVA prevista per legge;
8. di dare atto che la durata iniziale dell’appalto è pari a mesi 12, salvo opzioni per ulteriori mesi 36, per una durata complessiva, comprensiva di opzioni, se esercitate, di mesi 48;
9. di evidenziare che, ai sensi dell’art. 10, co. 5 bis, del D.lgs. 34/2023, convertito con L. 56/2023, la durata dell’affidamento in oggetto non può eccedere i mesi 12 e che, pertanto, l’eventuale ulteriore durata a titolo opzionale di cui al punto precedente sarà subordinata al permanere dei presupposti di fatto e all’eventuale rimozione dei predetti limiti di legge;



10. di dare atto che l'importo di accantonamento complessivo per il pagamento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 – pari, nella misura massima indicata dalla norma, al 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento – sarà individuato con l'atto di aggiudicazione, se e quando adottato, da determinarsi in concreto successivamente all'adozione del nuovo Regolamento aziendale;
11. di dare atto che l'importo complessivo per la costituzione del fondo per la liquidazione dell'eventuale revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 – ad oggi individuato in via precauzionale nella misura dell'11.5% (maggior indice annuale ISTAT dell'ultimo biennio) – sarà determinato in concreto e accantonato con l'atto di aggiudicazione, se e quando adottato;
12. di dare atto che l'importo complessivo per la costituzione del fondo per la liquidazione degli importi eventualmente da liquidarsi a favore del collegio tecnico consultivo di cui all'art. 215 del D.lgs. 36/2023 – ad oggi individuato in via precauzionale nella misura dell'1% dell'importo a base di gara – sarà determinato in concreto e accantonato con l'atto di aggiudicazione, se e quando adottato;
13. di dare atto che con determina di aggiudicazione, se e quando adottata, saranno individuate le modalità di formazione del Collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215, co. 1, del D.lgs. 36/2023;
14. dare atto della coerenza e compatibilità della spesa – secondo quanto indicato nel documento istruttorio ed attestato in calce al medesimo dal Direttore U.O.C. Contabilità e Bilancio e dal Responsabile U.O.S.D. Controllo di Gestione – per la somma complessiva, per mesi 3, pari ad € 691.000,00 (IVA 5% inclusa), da imputarsi come segue:
 - o budget 2024: € 691.000,00;
15. di dare atto che il Collegio Sindacale prende autonoma conoscenza del provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio telematico.

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Grinta

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA)

□ Normativa di riferimento

LR 19/2022 (Organizzazione del servizio sanitario regionale); L.R. 19/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); DGRM 1839/2022, DGRM 1718/2022 e DGRM 1385/2022 (adempimenti funzionali previsti dagli artt. 42 e 43 LR 19/2022); LR 17/2011 (costituzione Aree Vaste) ASUR; D.Lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici); determina 663ASUR/DG2016 (regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione); determina 697ASUR/DG2016 (patto di integrità); determina 181ASUR/DG2022 (regolamento fondo incentivante ex art. 113 D.Lgv. 50/2016); determina 349ASUR/DG 2018 (regolamento aziendale privacy); Regolamento 49 ASUR/DG 2021 (Acquisizione beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ASUR Marche); D.Lgv. 81/2008 (sicurezza); determina 238ASUR/DG2018 (regolamento organizzazione delle attività amministrativo-tecnico-logistiche ATL); D.P.C.M. 11 luglio 2018, sostitutivo del D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 (categorie merceologiche di competenza esclusiva del soggetto aggregatore); determina 387ASUR/DG2021 (linee guida ASUR su funzioni RUP e verificatore prestazioni); L 120/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); determina 643ASUR/DG2022 (linee guida revisione prezzi); D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese"; D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)

□ Motivazione

Con determina n. 717/AST_FM del 16.11.2023, ai sensi dell'art. 41, co. 12, e dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, veniva nominato il gruppo di progettazione in possesso delle competenze adeguate allo scopo di predisporre la documentazione necessaria all'indizione della gara di appalto avente ad oggetto il servizio sanitario di guardia attiva Pronto Soccorso, alle condizioni e nei limiti indicati nella summenzionata determina a cui si rinvia per ogni maggiore dettaglio.

In data 24.04.2024 il gruppo di progettazione concludeva l'attività di progettazione e trasmetteva a questa U.O.C. la relazione tecnico-illustrativa, comprensiva del prospetto economico degli oneri complessivi per l'acquisizione del servizio, del capitolato tecnico-schema di contratto e dei criteri di valutazione qualitativa delle offerte tecniche (doc. in Atti). La predetta documentazione veniva altresì trasmessa ai Direttori Generale, Amministrativo e Sanitario AST Fermo.

Nella predetta relazione si rappresentava che, preso atto delle gravi carenze di organico e nonostante le azioni adottate dall'Ente per tentare di ovviare a tali criticità di gestione del servizio (tentativi di selezione di personale medico andate deserte e copertura di turni da parte di medici dipendenti di altre AST), dato atto della natura di pubblica necessità del servizio, ad oggi risulta indispensabile procedere con l'approvvigionamento di cui trattasi.

I progettisti precisavano inoltre che, nelle more di un auspicabile superamento delle suddette criticità di reclutamento, trattandosi di esternalizzazione emergenziale e non strategica, la durata del servizio dovrà essere



limitata al periodo della temporanea carenza di personale. Per tale ragione veniva individuata una durata iniziale di mesi 12. Tuttavia, non essendo prevedibile il superamento delle suddette criticità di reclutamento, si prevedeva altresì, a titolo prudenziale, un'eventuale opzione per ulteriori mesi 36, anche frazionabili, per una durata complessiva di mesi 48. A tal riguardo, dato atto che ai sensi dell'art. 10, co. 5 bis, del D.l. 34/2023, convertito con L. 56/2023, la durata degli affidamenti di oggetto analogo a quello di cui trattasi non può eccedere i mesi 12, l'eventuale ulteriore durata di cui all'opzione di proroga, contrattualmente prevista, sarà subordinata al permanere dei presupposti di fatto e all'eventuale rimozione dei predetti limiti di legge.

Nell'ambito del servizio in oggetto, venivano determinate tre distinte tipologie di prestazioni/sub-lotti (Pronto Soccorso, PPI Amandola e 118), come meglio specificate nel capitolato tecnico-schema di contratto allegato (All. 2), individuando comunque un unico lotto. L'appalto è costituito da un unico lotto poiché – data la stretta interconnessione e l'inscindibilità dei suelencati servizi e prestazioni e l'illogicità ed antieconomicità di eventuali frazionamenti – la scomposizione del servizio in più lotti causerebbe criticità organizzative e gestionali senza vantaggi per la Stazione Appaltante.

Il fabbisogno veniva stabilito in base alle attuali necessità di questa AST mentre il prezzo unitario per unità equivalente veniva individuato secondo l'attuale quotazione di mercato, come da seguente quadro economico (netto IVA):

Sub-lotto	Descrizione	N° turni h12 al mese	N° turni h12 per mesi 12	Prezzo unitario per unità equivalente	Importo mesi 12 Base d'asta	Importo variazione 20%	Opzione ulteriori 36 mesi	Importo complessivo comprensivo di opzioni e variazioni
1.1	Pronto Soccorso	180	2.160	€ 1.450,00	€ 3.132.000,00	€ 626.400,00	€ 9.396.000,00	€ 13.154.400,00
1.2	Punto di primo intervento di Amandola (PPI)	50	600	€ 1.250,00	€ 750.000,00	€ 150.000,00	€ 2.250.000,00	€ 3.150.000,00
1.3	118	30	360	€ 1.250,00	€ 450.000,00	€ 90.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.890.000,00
	TOTALE AST FM	260	3.120		€ 4.332.000,00	€ 866.400,00	€ 12.996.000,00	€ 18.194.400,00

Secondo le indicazioni del gruppo di progettazione, il costo della manodopera ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.lgs. 36/2023 è pari all'85% dell'importo dell'affidamento iniziale per mesi 12, più precisamente è pari ad € 3.682.200,00.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, Responsabile unico del progetto (RUP) è il dott. Fulvio De Cicco, Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica, e che Collaboratore principale del RUP e Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il dott. Matteo Montanini, collaboratore amministrativo professionale U.O.C. Acquisti e Logistica AST Fermo.

Si prevedeva, nell'ambito dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 100, co. 11, D.lgs. 36/2023 e al disciplinare di gara (all. 1), che il concorrente deve aver prestato, nell'ultimo triennio, forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto di cui trattasi che abbiano generato un fatturato, al netto dell'IVA, di un importo complessivo almeno pari al 50% del valore della base d'asta; più precisamente un valore almeno pari ad € 2.166.000,00. Il predetto requisito rappresenta un punto di equilibrio tra il rispetto del *favor participationis*



e la sufficiente capacità economico-imprenditoriale ritenuta necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

Si riteneva inoltre di ridurre l'importo della garanzia provvisoria all'1% del valore complessivo della procedura, come previsto dall'art. 106, co. 1, D.lgs. 36/2023, poiché, dato l'ingente importo del valore complessivo della procedura (pari ad € 18.194.400,00), si riteneva sufficientemente adeguato alla natura delle prestazioni individuare la percentuale minima prevista dal Codice, per un importo della garanzia pari ad € 181.944,00.

In data 26.04.2024 il Servizio di prevenzione e protezione (SPP) AST Fermo trasmetteva al RUP il DUVRI preliminare, consultabile in atti.

Tenuto conto dell'oggetto e dell'importo massimo presunto, si riteneva legittimo procedere con affidamento mediante gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023 in base il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 D.lgs. 36/2023, individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo (80/20).

Veniva predisposta la lex specialis di gara, composta dai seguenti documenti, tutti allegati:

- A. disciplinare di gara (All. 1)
 - a) criteri di valutazione tecnica Q;
- B. capitolato speciale – schema di contratto (All. 2)
- C. schema di offerta economica (All. 3).

Devono considerarsi parte integrante della suelencata documentazione di gara anche gli ulteriori documenti, riferiti a modelli e fax-simili standard, di seguito parimenti elencati e disponibili agli atti:

- modello DGUE ministeriale (standard, consultabili agli atti);
- schema di domanda di partecipazione (consultabile in atti);
- DUVRI preliminare (consultabile in atti).

A tal proposito, si evidenziano in allegato (All. 4: "Elementi essenziali dell'appalto") gli elementi essenziali dell'appalto ed i criteri di selezione dei concorrenti e delle offerte.

La disciplina integrale della gara è stabilita e descritta nella documentazione elencata in allegato, approvata con il presente atto ed allegata al medesimo (ad eccezione dei modelli standard, comunque richiamati e consultabili agli atti), alla quale si rinvia per ogni maggior dettaglio.

Si dà atto che il vigente contratto (CIG 8048369C32), di analogo oggetto, veniva esteso al 30.06.2024 con determina n. 717/AST_FM del 2023 (atto con cui veniva altresì nominato il gruppo di progettazione). Con la medesima determina veniva dato atto della coerenza e compatibilità della spesa fino alla summenzionata data. A tal riguardo, al fine di consentire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, si ritiene fin d'ora di dover estendere ulteriormente la durata del predetto contratto sino al 30.09.2024, termine presunto per l'avvio dell'esecuzione del nuovo appalto.



Limitatamente alla nuova procedura di gara di cui trattasi, dal presente atto non derivano direttamente oneri a carico del bilancio AST Fermo in quanto atto a valenza programmatica, coerente con il piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024 approvato con determina n. 321/AST_FM del 19.05.2023 (CUI: S02500660440202300014).

Con riferimento agli incentivi alle funzioni tecniche, si evidenzia che la nuova norma di riferimento (art. 45 D.lgs. 36/2023) ne estende il riconoscimento alle procedure negoziate ed alle concessioni, a condizione che venga individuato autonomo DEC (direttore dell'esecuzione) in ragione della complessità intrinseca dell'oggetto di appalto oppure delle concrete modalità di svolgimento. Ogni onere connesso, compreso accantonamento quota incentivi e quota da destinarsi alla copertura assicurativa del personale, come previsto dal comma 7 lett. c) del succitato art. 45 - pari, nella misura massima indicata dalla norma, al 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento - sarà indicato e quantificato nel successivo atto di aggiudicazione, se e quando adottato, da rideterminarsi in concreto successivamente all'adozione del nuovo regolamento aziendale.

A norma del nuovo codice degli appalti (art. 60 D.lgs. 36/2023), l'eventuale futura revisione prezzi, nelle modalità precisate dal capitolato di gara, è subordinata ad apposito accantonamento. Dovendosi considerare tale eventualità indispensabile a garantire il contratto da eventuali modifiche del sinallagma, si ritiene necessario fin d'ora individuare la misura dell'11.5% (maggior indice annuale ISTAT dell'ultimo biennio) da rideterminarsi in concreto con l'atto di aggiudicazione, se e quando adottato.

L'art. 215 D.lgs. 36/2023 prevede per gli appalti superiori ad € 1.000.000,00 il ricorso al Collegio consultivo tecnico, il cui presidente potrebbe dover essere nominato con incarico esterno. Per tale ragione, per gli eventuali oneri connessi, si ritiene necessario fin d'ora individuare la misura dell'1% dell'importo a base di gara, da rideterminarsi in concreto con l'atto di aggiudicazione, se e quando adottato.

Limitatamente all'estensione della durata del vigente rapporto contrattuale di analogo oggetto, nelle more dell'aggiudicazione dell'indicanda gara, dal 01.07.2024 al 30.09.2024 (termine presuntivamente previsto per l'avvio dell'esecuzione del nuovo contratto), si attesta che la spesa di cui al presente atto relativa ai fattori produttivi di cui sotto sarà registrata in contabilità generale, come di seguito meglio indicato, ed è compatibile con il bilancio di previsione 2024 adottato con Determina n. 48/AST_Fermo del 31.01.2024:

Competenza	Conto CoGe	Descrizione conto	Importo (IVA 5% inclusa)	Rif. Aut/Sub
2024	0505120101	Acquisti di altre prestazioni sanitarie	€ 691.000,00	AST FM OSP n. 9/3

In data 30.04.2024 la Direzione Medica Ospedaliera trasmetteva a questa U.O.C. la relativa scheda di budget (doc. in Atti).

Esito dell'istruttoria:



Per le ragioni sopra esposte lo scrivente Dott. Fulvio De Cicco in qualità di Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica AST Fermo dichiara la regolarità del presente atto, proponendone l'adozione al Direttore Generale mediante il seguente schema di determina:

- di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- di approvare la documentazione di gara elencata in allegato, precisando che il bando di gara viene redatto in conformità alla lex specialis di gara (in particolare, Disciplinare di gara, Capitolato speciale-schema di contratto, schema di offerta economica e criteri di valutazione tecnica);
- di indire procedura aperta ex art. 71 D.lgs. 36/2023, espletata in modalità telematica, finalizzata all'affidamento del servizio di guardia medica Pronto Soccorso, come meglio descritto e precisato nel documento istruttorio;
- di dare atto che Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il dott. Fulvio De Cicco, Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica dell'AST di Fermo, e che Collaboratore principale del RUP e Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il dott. Matteo Montanini, collaboratore amministrativo professionale dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'AST di Fermo;
- di precisare che la commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell'art. 93 D.lgs. 36/2023 successivamente al ricevimento delle offerte, secondo normativa vigente;
- di dare atto che l'importo posto a base d'asta è di € 4.332.000,00, oltre IVA prevista per legge, per una durata di mesi 12;
- di dare atto che il valore complessivo della gara, corrispondente ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 36/2023, all'importo totale pagabile valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e/o variazioni in aumento, è pari ad € 18.194.400,00, oltre IVA prevista per legge;
- di dare atto che la durata iniziale dell'appalto è pari a mesi 12, salvo opzioni per ulteriori mesi 36, per una durata complessiva, comprensiva di opzioni, se esercitate, di mesi 48;
- di evidenziare che, ai sensi dell'art. 10, co. 5 bis, del D.lgs. 34/2023, convertito con L. 56/2023, la durata dell'affidamento in oggetto non può eccedere i mesi 12 e che, pertanto, l'eventuale ulteriore durata a titolo opzionale di cui al punto precedente sarà subordinata al permanere dei presupposti di fatto e all'eventuale rimozione dei predetti limiti di legge;
- di dare atto che l'importo di accantonamento complessivo per il pagamento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 – pari, nella misura massima indicata dalla norma, al 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento – sarà individuato con l'atto di aggiudicazione, se e quando adottato, da determinarsi in concreto successivamente all'adozione del nuovo Regolamento aziendale;
- di dare atto che l'importo complessivo per la costituzione del fondo per la liquidazione dell'eventuale revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 – ad oggi individuato in via precauzionale nella misura dell'11.5% (maggior indice annuale ISTAT dell'ultimo biennio) – sarà determinato in concreto e accantonato con l'atto di aggiudicazione, se e quando adottato;
- di dare atto che l'importo complessivo per la costituzione del fondo per la liquidazione degli importi eventualmente da liquidarsi a favore del collegio tecnico consultivo di cui all'art. 215 del D.lgs. 36/2023



- ad oggi individuato in via precauzionale nella misura dell'1% dell'importo a base di gara - sarà determinato in concreto e accantonato con l'atto di aggiudicazione, se e quando adottato;
- di dare atto che con determina di aggiudicazione, se e quando adottata, saranno individuate le modalità di formazione del Collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215, co. 1, del D.lgs. 36/2023;
- dare atto della coerenza e compatibilità della spesa - secondo quanto indicato nel documento istruttorio ed attestato in calce al medesimo dal Direttore U.O.C. Contabilità e Bilancio e dal Responsabile U.O.S.D. Controllo di Gestione - per la somma complessiva, per mesi 3, pari ad € 691.000,00 (IVA 5% inclusa), da imputarsi come segue:
 - budget 2024: € 691.000,00;
- di dare atto che il Collegio Sindacale prende autonoma conoscenza del provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio telematico.

**Il Responsabile Unico del Progetto
Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica**

Dott. Fulvio De Cicco

Il Responsabile del procedimento

Dott. Matteo Montanini

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato 1: Disciplinare di gara
- Allegato 2: Capitolato speciale - schema di contratto
- Allegato 3: Schema di offerta economica
- Allegato 4: Elementi essenziali dell'appalto



Allegato 1: Disciplinare di gara

PREMESSE

Con determina n° ____ questa Stazione Appaltante decideva di affidare il servizio di servizi sanitari ospedalieri di guardia attiva medica Pronto Soccorso.

La presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://appalti-ast4fm.sanita.marche.it/PortaleAppalti>
L'affidamento avviene mediante procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), dell'All. I.3 del D.lgs. 36/2023 la durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi che decorrono dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dalla normativa vigente.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Fermo [codice NUTS ITI 35].

CIG ____ CUI S02500660440202300014

Il Responsabile unico del progetto è il Dott. Fulvio De Cicco, fulvio.decicco@sanita.marche.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Matteo Montanini, matteo.montanini@sanita.marche.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti nella sezione "Informazioni" della Piattaforma telematica dedicata di cui in premessa In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e e nella Piattaforma telematica dedicata di cui in premessa, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.



1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate con le modalità indicate nella Piattaforma stessa.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

A. disciplinare di gara;

a.1) schema di offerta economica (formato word)

B. capitolato speciale – schema di contratto

C. schema di domanda di partecipazione;

D. documento di gara unico europeo (DGUE);

E. DUVRI preliminare;

F. istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa presenti nel sito internet <https://appalti-ast4fm.sanita.marche.it/PortaleAppalti>;

patto di integrità aziendale disponibile al link <https://asur.marche.it/web/portal/patto-di-integrita>;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://serviziweb.asur.marche.it/bandiasur/>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la Piattaforma dedicata, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma dedicata. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto – suddiviso funzionalmente in 3 sub-lotti – poiché la scomposizione del servizio in più lotti causerebbe criticità organizzative e gestionali senza vantaggi per la Stazione Appaltante.

Sub-lotti	Descrizione servizi	CPV	Durata (mesi)	N° turni/h12	Prezzo unitario per unità equivalente	Importo per mesi 12 (Base d'asta)
1.1	Pronto Soccorso	85141000-9	12	2.160	€ 1.450,00	€ 3.132.000,00
1.2	Punto di primo intervento di Amandola	85141000-9	12	600	€ 1.250,00	€ 750.000,00



	(PPI)					
1.3	118	85141000-9	12	360	€ 1.250,00	€ 450.000,00
Totale AST Fermo			12	3.120		€ 4.332.000,00
Totale Fermo	AST	A) Costi della manodopera ex art. 41, co. 14, D.lgs. 36/2023 non soggetti a ribasso				€ 3.682.200,00
		B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
		C) Altri oneri (costi della sicurezza, costi di formazione, altri oneri, utile)				€ 649.800,00
		D) A + B + C = Importo complessivo				€ 4.332.000,00

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni sub-lotto è descritto nel capitolato speciale-schema di contratto. I sub-lotti non sono aggiudicabili separatamente e pertanto eventuale offerta parziale importerà esclusione.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante

ha stimato pari ad € 3.682.200,00, per mesi 12, stimato dal gruppo di progettazione individuato con determina n. 717/AST_FM del 16.11.2023.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Per i lavoratori dipendenti che saranno occupati nell'appalto si applicherà il seguente contratto collettivo: T154 - Cooperative sociali; oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'importo a base di gara è stato calcolato secondo le indicazioni del Gruppo di progettazione, tenuto altresì conto delle manifestazioni di interesse, di cui in premessa, prevenute.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, come da DUVRI preliminare allegato alla Piattaforma telematica dedicata.

L'importo complessivo compresa IVA al 5% è € 4.458.600,00.

L'appalto è finanziato con *fondi della Stazione Appaltante*

3.1. DURATA

La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni, è di mesi 12, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto (*termine iniziale*).

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di ulteriori mesi 36, anche frazionabili, per una durata complessiva di mesi 48, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 12.996.000,00, oltre IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore entro la data di scadenza del contratto.

Variazione in aumento: Richiamato l'art. 120 del D.lgs. 36/2023, è facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione oppure in aumento nel limite del 20% l'importo del valore iniziale del contratto, ferma la durata massima del contratto comprese opzioni di proroga, qualora esercitate.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 18.194.400,00, oltre IVA (€ 19.104.120,00 IVA al 5% compresa), così suddiviso:

Importo iniziale per mesi 12 (A+B+C di cui all'art. 3)	€ 4.332.000,00
Importo per l'opzione di proroga per mesi 36	€ 12.996.000,00
importo per variazione in aumento	€ 866.400,00
Valore globale stimato per mesi 48	€ 18.194.400,00

Dato atto che ai sensi dell'art. 10, co. 5 bis, del D.lg. 34/2023, convertito con L. 56/2023, la durata degli affidamenti di oggetto analogo a quello di cui trattasi non può eccedere i mesi 12, l'eventuale ulteriore durata di cui all'opzione di proroga, contrattualmente prevista, sarà subordinata al permanere dei presupposti di fatto e all'eventuale rimozione dei predetti limiti di legge.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità (<https://asur.marche.it/web/portal/patto-di-integrita>) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in



tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione nell'ultimo triennio di servizi analoghi all'oggetto dell'appalto che abbiano generato un fatturato, al netto dell'IVA, di un importo complessivo almeno pari ad € 2.166.000,00, pari al 50% del valore della base d'asta.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1, se previsti, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... [indicare il numero dei giorni previsti] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE – CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca, per il personale dipendente, le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale dipendente impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

I dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono indicati nel documento, caricato sulla Piattaforma telematica, denominato "personale_uscente".

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 181.944,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.



La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto AST Fermo - Banca Intesa Spa, IBAN IT2320306969450100000046015;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel corso della procedura nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023 pubblicata al seguente sito <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/94538987/Delibera+n.+610+del+19+dicembre+2023+-+autofinanziamento+2024.pdf/fe0d5f25-9f41-290e-9135-f97866b00368?t=1705486491177>.



Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'orario e il giorno indicato sulla Piattaforma telematica dedicata a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima indicata nella sezione "Informazioni - Istruzioni e manuali" della Piattaforma telematica di cui in premessa.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

[La stazione appaltante indica le regole di utilizzo della Piattaforma che non sono indicate nel disciplinare telematico di cui di seguito si fornisce un esempio: ...]

L'OFFERTA è composta da:

- A - Documentazione amministrativa;
- B - Offerta tecnica;
- C - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituenti) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.



13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) documento di identità in corso di validità del rappresentante legale o del procuratore;
- 4) eventuale procura;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) documento attestante il pagamento del contributo ANAC di € 220,00;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;
- 9) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello all'allegato alla Piattaforma di cui al precedente punto 2.1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invito sulla Piattaforma;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invito sulla Piattaforma
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invito sulla Piattaforma.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.



In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale dipendente impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante di cui alla determina n. 234/DGASUR del 24/03/2022 reperibile sul sito <https://www.asur.marche.it/documents/20182/1633818/234DG.pdf> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità aziendale accessibile al seguente link <https://asur.marche.it/web/portal/patto-di-integrita>;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel manuale di cui al precedente punto 1.1, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti finalizzati alla valutazione di idoneità tecnica minima e della successiva valutazione di qualità:

- relazione tecnica (RT) firmata dal legale rappresentante (o dai legali rappresentanti in caso di concorrente plurimo) articolata in tanti paragrafi e sub-paragrafi quanti sono i criteri e sub-criteri di valutazione di cui al seguente punto 17.1; la RT dovrà rispettare il limite di max 50 cartelle editoriali standard (tutte numerate), compreso indice;
- allegato tecnico (AT) a comprova di quanto offerto e dichiarato nella RT, costituito, a titolo esemplificativo, da uno o più dei seguenti documenti: schede; curricula; dépliant o illustrazioni fotografiche, ecc. Tale allegato non sarà oggetto di autonoma valutazione né conteggiato nel computo del numero max di cartelle.



Fatti salvi meri chiarimenti, eventuali carenze formali o sostanziali della documentazione tecnica (RT/AT) potranno incidere sulla valutazione oppure comportare esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio. Con specifico riferimento al limite di n°50 di cartelle editoriali standard per lo sviluppo della RT, si precisa come lo stesso debba considerarsi pienamente adeguato nonché idoneo a garantire la par condicio tra i concorrenti, evitando ripetizioni o ridondanze e agevolando l'organo di valutazione nell'identificare gli elementi effettivamente rilevanti.

L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto precisato al seguente punto 17.1.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 9 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale del personale dipendente – se presente – di cui al punto 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel manuale di cui al precedente punto 1.1. L'offerta economica – per la presentazione della quale può essere utilizzato il modello fac-simile in formato "word" allegato alla Piattaforma – deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, a pena di esclusione, e deve contenere i seguenti elementi:

- il prezzo complessivamente offerto rispetto a quello a base di gara, netto IVA, per mesi 12, con indicazione del corrispondente prezzo per unità equivalente h12 per ciascuno dei 3 sub-lotti e ribasso percentuale;
- costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- costi della manodopera ex art. 41, co. 14, D.lgs. 36/2023 non soggetti a ribasso;
- costi di formazione del personale;
- altri costi;
- utile aziendale;

In caso di costi della manodopera ribassati rispetto a quelli indicati dalla Stazione Appaltante, il partecipante deve dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata con la lettera P vengono indicati i "Punteggi proporzionali", il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica proporzionale.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q), proporzionali (P) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

[vedere pagina successiva]



Q	CRITERIO		SUB-CRITERIO		PRINCIPALI ELEMENTI OSSERVABILI	COEFFICIENTE	SUB-COEFFICIENTE
Q1	Organizzazione e gestione del servizio					24	
		Q1.1	organizzazione e gestione	D	Procedure, compiti, turnistica, gestione turnover e imprevisti, etc.		14
		Q1.2	Auto-verifica	D	Modalità, tempi, indicatori, report, azioni correttive		10
Q2	Struttura organizzativa e risorse professionali					53	
		Q2.1	organigramma generale del concorrente	D	Funzioni, responsabilità, linee decisionali, curricula		2
		Q2.2	organigramma dedicato all'appalto	D	Funzioni, responsabilità, linee operative		3
		Q2.3	Coordinatore/responsabile commessa	D	Curriculum professionale (preferenziale Laurea in Medicina e Chirurgia)		3
		Q2.4	Competenza e professionalità del personale dedicato, anche in via non esclusiva, ai sub-lotti 1.1 e 1.2 che svolga almeno n.72h al mese	D	Esperienza preferenziale: anzianità di servizio prestato presso Pronto Soccorso e/o Punti di Primo Intervento e/o 118 di strutture pubbliche e/o private accreditate, nonché grado di coinvolgimento ed eventuali ruoli di responsabilità. Formazione preferenziale: corsi o specializzazioni in ecografia, ECG, corsi avanzati di traumatologia/gestione delle vie aeree e gestione del paziente pediatrico, master in gestione delle maxi-emergenze		25
		Q2.5	Competenza e professionalità del personale dedicato, anche in via non esclusiva, al sub-lotto 1.3 che svolga almeno n° 48h al mese	D	Formazione preferenziale: corsi o specializzazioni in ecografia, ECG, corsi avanzati di traumatologia/gestione delle vie aeree e gestione del paziente pediatrico		15
		Q2.6	Indice di permanenza del personale dedicato anche in via non esclusiva di cui al Q2.4 e Q2.5	P	Elenco nominativo del personale dedicato Q2.4 e Q2.5 che il concorrente si impegna a non sostituire per la durata iniziale del contratto (mesi 12)		5
Q3	Formazione e aggiornamento					3	
		Q3.1	programma formativo dedicato in corso d'appalto	D	Indicazione corsi esterni o interni, argomenti, nominativi e curricula docenti, monte ore complessivo, monte ore per unità, modalità di verifica/rendiconto		3
						80	



17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri (Qn), se nel singolo criterio (Qn) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato con assegnazione al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra offerta tecnica ed offerta economica, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto per l'offerta tecnica e attribuendo alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale "D" è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della seguente tabella:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SUB-CRITERI/CRITERI DISCREZIONALI	
0	Assente/Gravemente insufficiente
0,25	sufficiente
0,50	discreto
0,75	buono
1	ottimo

In particolare, ogni commissario attribuisce un coefficiente a ciascun criterio/sub-criterio. Una volta che ogni commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Le ragioni di tale attribuzione saranno sinteticamente motivate dalla Commissione.

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione del prezzo avverrà successivamente alla valutazione tecnica, previa apertura delle buste di offerta economica. All'offerta più bassa in valore assoluto verranno assegnati pt. 20; alle altre verrà assegnato il punteggio derivante dall'applicazione della seguente formula:

$$VP = (20 \times P_{min}) / P_y$$

VP = punteggio offerta economica
Pmin = offerta economica in valore assoluto più bassa
Py = offerta economica in valore assoluto del concorrente i-esimo

A pena di esclusione, l'offerta economica dovrà essere uguale o inferiore alla base d'asta di € 4.332.000,00 di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, il Responsabile di fase o persona da loro delegata accedono alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;



- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, salvo caso fortuito o forza maggiore. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Le offerte tecniche saranno aperte tramite la Piattaforma dedicata.

Il RUP, il Responsabile di fase o persona da loro delegata procedono all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17 e seguenti.

La Stazione appaltante rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La Stazione appaltante procede all'apertura delle offerte economiche e alla valutazione delle medesime, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto, in ossequio di quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stipulato in modalità elettronica mediante apposizione di firme digitali o altre firme elettroniche qualificate o firme elettroniche avanzate su documento informatico e trasmissione dello stesso mediante posta elettronica certificata o mediante Piattaforma dedicata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo (TAR) delle Marche.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri, le cui modalità di individuazione saranno stabilite con determina di aggiudicazione, se e quando adottata.



27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati dell'aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall'AST Fermo, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l'informativa di cui all'art.13 GDPR. L'aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell'AST Fermo, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento dell'appalto, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. L'aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento.

Il legale rappresentante dell'aggiudicatario da atto del ricevimento dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).



Allegato 2: Capitolato speciale – schema di contratto

Oggetto e obiettivi

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi medici a supporto delle attività della U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza AST di Fermo, con riferimento alla presa in carico di tutti i codici (bianchi, verdi, azzurri, arancioni e rossi) presso il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) e nelle varie postazioni Pronto Soccorso di Fermo, 118 e Punto di Primo Intervento (PPI) di Amandola.

L'importo presunto iniziale è di € 4.332.000,00, oltre IVA se dovuta, ed è riferito a numero complessivo di n° 260 turni/mese H12 per una durata iniziale di mesi 12, salvo opzioni. L'aggiudicazione avverrà a lotto unico. Il dettaglio delle prestazioni è descritto di seguito.

Prestazioni

Le prestazioni oggetto di appalto prevedono lo svolgimento di attività di programmazione, organizzazione e coordinamento, nonché effettuazione di turni di 12 ore ciascuno (08:00-20:00 e 20:00-08:00) dal lunedì alla domenica, compresi i turni festivi per n. 260 turni/mese e per n. 3.120 turni/anno.

I servizi di cui al presente capitolato vengono qualificati di pubblica utilità; per nessuna ragione potranno essere soppressi, interrotti o eseguiti solo in parte. All'operatore economico appaltatore è fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere il servizio anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'AST, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge. L'organizzazione del servizio, del personale necessario ed il suo coordinamento tramite idoneo incaricato (responsabile di commessa) sono interamente a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario accetta incondizionatamente tutte le clausole presenti nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e relativi allegati e garantisce la perfetta conoscenza e comprensione delle norme di legge e regolamenti in materia vigenti.

L'indicatore di attività presunte annue è il seguente:

- Pronto soccorso Fermo, accessi anno 2023: 37.120
- PPI Amandola accessi, anno 2023: 3.887
- Automedicina Porto San Giorgio/Fermo anno 2023: interventi sul territorio 3.259
- Automedicina Montegiorgio anno 2023: interventi sul territorio 1.533
- Ambulanza medicalizzata Amandola anno 2023: interventi sul territorio 595

Le caratteristiche, specifiche tecniche ed obbligazioni di seguito descritti devono considerarsi minime. Eventuali migliorie proposte in sede di offerta s'intendono quale integrazione del presente contratto, costituendo a pieno titolo obbligazione dello stesso, compresi i rimedi in caso di inadempimento.

Sub-lotto	Descrizione	N° turni h12 al mese	N° turni h12 per mesi 12
1.1	Pronto Soccorso	180	2.160
1.2	Punto di primo intervento di Amandola (PPI)	50	600
1.3	118	30	360

Le attività oggetto dell'appalto restano nell'esclusiva e diretta gestione e responsabilità dell'appaltatore, sia in termini di corretto svolgimento che in termini di raggiungimento degli obiettivi complessivi per cui il servizio è affidato.

L'assistenza prestata dovrà essere conforme le Linee Guida internazionali, nazionali e regionali attinenti, le direttive Aziendali, le disposizioni ed i regolamenti intraospedalieri diffusi dalla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e dall'U.O.C. di Rischio Clinico e Governo Clinico.

Nello svolgimento delle attività cliniche, il medico è tenuto alla completa e corretta attività documentale, svolta attraverso la raccolta dell'anamnesi, delle terapie domiciliari, delle eventuali allergie da specificare in cartella clinica, alla redazione delle certificazioni dovute e al corretto utilizzo degli strumenti e presidi informatici attivi presso l'AST.

Le prestazioni erogate dovranno dare luogo alla redazione di cartella clinica informatizzata ove presente e/o documentazione sanitaria a completo carico del personale operante.

L'appaltatore dovrà garantire la copertura dei turni presso le strutture indicate, garantendo le prestazioni di seguito specificate.

2.1 Servizio di Pronto Soccorso (sub-lotto 1.1)

Fornitura di assistenza medica agli utenti che si presentano al Pronto Soccorso tramite turni di servizio in fascia oraria diurna e notturna, di 12 ore ciascuna (08:00-20:00 e 20:00-08:00), con presa in carico ed erogazione delle prestazioni necessarie alla stabilizzazione dei pazienti fino alla risoluzione delle problematiche cliniche, nonché nell'assistenza medica durante i trasporti secondari di pazienti in carico al Pronto Soccorso, se necessario.

Le attività oggetto del sub-lotto 1.1 si articolano come segue:

- **Attività ambulatoriale**

Il setting ambulatoriale prevede, nell'ambito di ambulatori dedicati, la valutazione di pazienti codificati secondo la normativa regionale e protocolli aziendali vigenti relativa al Triage (bianco/verde/azzurro/arancione/rosso), la presa in carico dei pazienti h24, in autopresentazione o condotti con mezzo Emergenza Territoriale, con l'obiettivo di assicurare:

- o Il rapido inquadramento diagnostico, post triage, orientato all'identificazione delle condizioni cliniche che comportano rischio della vita o per funzione d'organo;
- o L'adozione dei primi interventi terapeutici mirati in particolare alla stabilizzazione del paziente a rischio;
- o L'attivazione dei percorsi clinico-assistenziali intraospedalieri (o di rete) per le situazioni di emergenza, con particolare focus per i percorsi di tempo dipendenza (IMA, STEMI, STROKE, TRAUMA GRAVE/POLITRAUMA, SEPSI) e l'attività di prescrizione diagnostica (richiesta consulenze specialistiche, esami ematochimici, approfondimento radiologico etc.);
- o La selezione dei pazienti che necessitano di ricovero con scelta del livello di intensità assistenziale in collaborazione con il servizio di Bed Management aziendale;
- o La dimissione, con le indicazioni per le eventuali successive fasi assistenziali;
- o Supporto al coordinamento in risposta a maxi-emergenze.

- **Osservazione Breve Intensiva (OBI)**

Attività di osservazione, assistenza e cura rivolta a pazienti del PS, con indicazioni ed approfondimento diagnostico (per patologia non definita) o a trattamento specifico (per patologia nota), con arco temporale variabile da 24 a 48 ore, in modo da garantire ricovero in reparto appropriato e/o dimissioni in sicurezza, sulla base dei protocolli AST.

- **Medicina d'urgenza**

Attività di ricovero a media intensità di cura e con degenza variabile (in genere < 96 h), rivolta a pazienti provenienti dal PS/OBI. Si precisa che in alcuni contesti e/o fasce orarie l'operatore potrebbe svolgere contemporaneamente la sua attività medica sia presso il PS/OBI che presso la Medicina d'urgenza ove presente.

Per l'esecuzione delle attività relative al sub-lotto 1.1 i professionisti che svolgeranno l'attività devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
- b) Abilitazione alla professione medica;
- c) Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi;
- d) Essere in regola con gli obblighi formativi/ECM.



- e) Possesso di specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, ovvero di specializzazione equipollente o affine alla disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
oppure, in alternativa al requisito di cui alla precedente lettera e),
f) ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.L. 30/03/2023 n. 34, convertito con Legge n. 56 del 26/05/2023, il personale medico che abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, presso un servizio di emergenza-urgenza del SSN, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del SSN a tempo pieno ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.

Di tali requisiti dovrà essere data evidenza, a pena di esclusione, nell'offerta tecnica con le modalità individuate nel Disciplinare di gara.

2.2 Servizio per Punto di primo intervento di Amandola (PPI) (sub-lotto 1.2)

Fornitura di assistenza medica agli utenti che si presentano al PPI di Amandola, tramite turni di servizio in fascia oraria diurna e notturna, di 12 ore ciascuna (08:00-20:00 e 20:00-08:00), con presa in carico ed erogazione delle prestazioni necessarie alla stabilizzazione dei pazienti fino alla risoluzione delle problematiche cliniche, nonché nell'assistenza medica durante i trasporti secondari di pazienti in carico al Pronto Soccorso, se necessario.

Le attività oggetto del sub-lotto 1.2 si articolano come segue:

- **Attività ambulatoriale**

Il setting ambulatoriale prevede, nell'ambito di ambulatori dedicati, la valutazione di pazienti codificati secondo la normativa regionale e protocolli aziendali vigenti relativa al Triage (bianco/verde/azzurro/arancione/rosso), la presa in carico dei pazienti h24, in autopresentazione o condotti con mezzo Emergenza Territoriale, con l'obiettivo di assicurare:

- o Il rapido inquadramento diagnostico, post triage, orientato all'identificazione delle condizioni cliniche che comportano rischio della vita o per funzione d'organo;
- o L'adozione dei primi interventi terapeutici mirati in particolare alla stabilizzazione del paziente a rischio;
- o L'attivazione dei percorsi clinico-assistenziali intraospedalieri (o di rete) per le situazioni di emergenza, con particolare focus per i percorsi di tempo dipendenza (IMA, STEMI, STROKE, TRAUMA GRAVE/POLITRAUMA, SEPSI) e l'attività di prescrizione diagnostica (richiesta consulenze specialistiche, esami ematochimici, approfondimento radiologico etc.);
- o La selezione dei pazienti che necessitano di ricovero con scelta del livello di intensità assistenziale in collaborazione con il servizio di Bed Management aziendale;
- o La dimissione, con le indicazioni per le eventuali successive fasi assistenziali;
- o Supporto al coordinamento in risposta a maxi-emergenze.

Si precisa che nello Stabilimento di Amandola, nelle fasce orarie notturne e festive l'operatore potrebbe svolgere la sua attività medica in via esclusiva (1 unità medica per turno h12), garantendo inoltre la continuità delle cure per i degenti dello stabilimento (guardia divisionale).

Per l'esecuzione delle attività relative al sub-lotto 1.2 i professionisti che svolgeranno l'attività devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
- b) Abilitazione alla professione medica;
- c) Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi;
- d) Essere in regola con gli obblighi formativi/ECM.
- e) Possesso di specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, ovvero di specializzazione equipollente o affine alla disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza

oppure, in alternativa al requisito di cui alla precedente lettera e),

- f) ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.L. 30/03/2023 n. 34, convertito con Legge n. 56 del 26/05/2023, il personale medico che abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, presso un servizio di emergenza-urgenza del SSN, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del SSN a tempo pieno ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.

Di tali requisiti dovrà essere data evidenza, a pena di esclusione, nell'offerta tecnica con le modalità individuate nel Disciplinare di gara.

2.3 Servizio di 118 (sub-lotto 1.3)

Fornitura di assistenza medica nel servizio di 118, in risposta nei tempi e nelle modalità previste dalla Centrale Operativa (C.O.) di riferimento per la gestione di emergenze/urgenze sul territorio, per il trasporto inter-ospedaliero sulla base di specifici protocolli aziendali concordati con la C.O.

Le attività oggetto del sub-lotto 1.3 si articolano come segue:

- **Servizio di emergenza territoriale 118 (automedica)**

Attività di intervento medicalizzato territoriale (pre-ospedaliero) finalizzato ad assicurare, prioritariamente per interventi con codici maggiori (rossi/gialli), il rapido trattamento avanzato ed il monitoraggio di pazienti. Eventuale attività di accompagnamento medico inter ospedaliero per la casistica definita dai protocolli del presidio ospedaliero (es. pazienti con quadri tempo dipendenti) e in ogni caso di attivazione richiesto dalla C.O. secondo la normativa di riferimento. L'attività di emergenza territoriale presso il PS/PPI, prevede sempre il doppio mandato contemporaneo: accettazione/gestione durante lo Stand-by di codici minori, garantendo la priorità per gli interventi richiesti sul territorio dalla C.O.

Per l'esecuzione delle attività relative al sub-lotto 1.3 i professionisti che svolgeranno l'attività devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
- b) Abilitazione alla professione medica;
- c) Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi;
- d) Essere in regola con gli obblighi formativi/ECM.
- e) Attestato di idoneità all'esercizio di Emergenza Sanitaria Territoriale rilasciato ai sensi dell'art. 66 dell'AEN triennio 2016-2018

oppure, in alternativa al requisito di cui alla precedente lettera e),

- f) Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione

oppure, in alternativa ai requisiti di cui alle precedenti lettere e) e f),

- g) iscrizione a partire dal secondo anno della Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione terapia Intensiva e del dolore, come da decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 21 del 15/06/2022 della Regione Marche.

Di tali requisiti dovrà essere data evidenza, a pena di esclusione, nell'offerta tecnica con le modalità individuate nel Disciplinare di gara.

2.4 Comodato, locali e servizi di supporto

La strumentazione eventualmente necessaria alle prestazioni richieste, per ragioni logistiche e garanzia degli standard qualitativi, viene messa a disposizione a titolo di comodato gratuito dalla stazione appaltante, che si fa carico della manutenzione. L'aggiudicatario, in qualità di comodatario, utilizza i beni in comodato sotto la propria cura e responsabilità, obbligandosi a:

- a. utilizzare e custodire i beni con la massima diligenza ed in conformità con il manuale d'uso, se pertinente;
- b. astenersi dal concedere i beni in uso a terzi, neppure temporaneamente ed a qualsiasi titolo;
- c. non spostare né rimuovere i beni, neanche temporaneamente, dai locali di utilizzo o destinazione;
- d. segnalare tempestivamente eventuali anomalie, guasti o malfunzionamenti;
- e. rispondere dell'eventuale smarrimento, danneggiamento o distruzione dei beni per fatto proprio o di terzi per omessa custodia.

La Stazione Appaltante metterà a disposizione per l'espletamento del servizio i seguenti beni: ambienti, camici, calzature, farmaci, DPI e presidi correlati alle prestazioni sanitarie erogate, ogni supporto logistico, organizzativo ed informatico del caso, il supporto di consulenza tramite i Servizi e le Discipline specialistiche presenti nel Presidio Ospedaliero, e, dove è presente, una guardia attiva H24 di anestesia e rianimazione, cardiologia, pediatria, ginecologia e chirurgia. È possibile effettuare richieste H24 al laboratorio analisi ed alla diagnostica per immagini.



I beni saranno restituiti nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

2.5 Opzione UU.OO.CC. Cardiologia e Anestesia e Rianimazione

Si prevede, a titolo di opzione contrattuale, la riserva a favore di questa stazione appaltante di richiedere all'aggiudicatario l'attivazione di analogo servizio per le esigenze manifestate dall'UOC Anestesia e Rianimazione e dell'UOC Cardiologia dell'AST di Fermo tramite l'impiego di personale in possesso di laurea in medicina e chirurgia, iscrizione all'ordine dei medici e diploma di specializzazione, rispettivamente in Anestesia e Rianimazione e Cardiologia, con un preavviso da concordare con l'aggiudicatario in sede di esecuzione, nei limiti dell'importo massimo contrattualmente previsto, ai prezzi di aggiudicazione e nel rispetto di tutte le altre condizioni di cui al Capitolato.

Gestione e organizzazione del personale dell'aggiudicatario

Il rapporto contrattuale che si costituirà fra l'AST e l'appaltatore ha connotazione esclusiva di appalto di servizi. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'AST e il personale addetto all'espletamento del servizio, che lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore. L'appaltatore, titolare del potere direttivo e disciplinare nei confronti delle risorse umane impiegate, risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle sue inosservanze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti all'AST ed a terzi imputabili al personale gestito dall'aggiudicatario stesso. Il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto dovrà dimostrare di possedere adeguata padronanza, in relazione alle funzioni che deve svolgere, della lingua italiana parlata e scritta. Il personale dell'appaltatore dovrà osservare strettamente il segreto professionale e quindi anche mantenere il riserbo su quanto di cui verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio in merito alla organizzazione, alle attività svolte dall'AST e in merito ad ogni altra notizia o informazione di cui venga a conoscenza. L'appaltatore dovrà assumere i necessari provvedimenti, anche di natura disciplinare, nei confronti del proprio personale, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell'AST riferite agli stessi. Tutto il personale impiegato dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti del personale dell'AST e dei pazienti e loro familiari.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. In particolare, dovrà:

- segnalare subito agli organi competenti dell'AST le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;
- dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, secondo normativa vigente;
- lasciare al termine del servizio il posto di lavoro in perfetto ordine e adottare ogni cautela e misura idonea al fine di preservare in perfetto stato tutti i mezzi, gli impianti, le attrezzature e i macchinari presenti nei luoghi di lavoro ove andrà eseguito il servizio. L'AST si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento integrale del danno eventualmente subito;
- applicare nello svolgimento del lavoro la massima cura e diligenza, ritenendosi comunque responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dell'azienda stessa o del suo personale. L'AST si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito;
- garantire l'ottemperanza a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare attenersi a quanto previsto dal D.lgs.81/08 e s.m.i. e dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i. in materia di radioprotezione per i professionisti impiegati nell'attività oggetto del presente contratto.

Non sono ammissibili sostituzioni con personale non in possesso del profilo professionale minimo richiesto. In particolare, si precisa che i *curricula* dei singoli professionisti che presteranno servizio presso l'AST, nonché del responsabile di commessa di cui al seguente art. 7, dovranno essere presentati sia in sede di offerta che prima dell'inizio del servizio affidato, con riferimento ai professionisti che concretamente svolgeranno i turni di servizio. A fronte di eventuali successive esigenze organizzative, sopravvenute indisponibilità dei professionisti originariamente indicati ovvero, in caso di reclutamento di nuovi professionisti, l'operatore Economico potrà modificare parzialmente la compagine dei medici che saranno impiegati, purché non risultino sostanziali impoverimenti del bagaglio di titoli di specializzazione, culturali e di servizio di titolarità dei professionisti concretamente impiegati, previa verifica dell'equivalenza tecnica dei *curricula* da parte del DEC. Il necessario supporto infermieristico e relativo coordinamento con l'azione medica sarà garantito in conformità dei protocolli d'intervento.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a:

- a) trasmettere entro il 15 di ciascun mese i nominativi dei medici in turno il mese successivo;
- b) comunicare eventuali sostituzioni entro il 25 del mese precedente a quello di riferimento della variazione, in modo da garantire comunque la presenza di un medico qualificato per il turno in questione;
- c) provvedere, in caso di assenza programmata o imprevista di personale in turno, all'immediata sostituzione onde evitare disservizi ed assicurare in ogni caso la qualità e l'esito della prestazione comunicando al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) modalità, durata, tempi e turni di ciascuna sostituzione.

La Ditta aggiudicataria procederà inoltre alla rilevazione dei turni effettivamente svolti attraverso la predisposizione, nella sede di svolgimento del servizio, di un foglio presenza da compilare a cura del professionista. Detti fogli di presenza dovranno essere trasmessi con cadenza mensile al DEC, che sarà individuato nel provvedimento di aggiudicazione.

Con riferimento a tutti gli aspetti organizzativi generali ed autorizzativi inerenti il servizio, il responsabile di commessa della ditta appaltatrice – avente compiti di coordinamento delle attività – ed i singoli medici incaricati dovranno fare riferimento al DEC. Il DEC provvederà alla verifica dell'attività svolta ed alla validazione dei resoconti delle prestazioni effettuate ai fini dell'autorizzazione al pagamento.

L'aggiudicatario garantisce che il proprio personale impiegato:

- svolge il servizio medesimo presso l'AST secondo il codice di comportamento dell'AST e dei pubblici dipendenti (DPR 62/2013);
- abbia piena conoscenza degli ambienti di lavoro, previo sopralluogo in caso di primo incarico;
- svolga la propria attività secondo la normativa (Legge 675/96 e ss.mm.ii.) e il codice deontologico sul trattamento dei dati sensibili;
- venga profilato e formato all'utilizzo degli applicativi gestionali in uso;
- compili in completa autonomia e correttamente la cartella clinica, cartacea o informatizzata;
- non svolga prestazioni sanitarie al di fuori delle funzioni ad essi assegnate;
- non svolga attività o prestazioni sanitarie non comprese nei profili diagnostici descritti dalle procedure vigenti in AST, senza che vi sia stata previa autorizzazione in merito del DEC.

In nessun caso la stazione appaltante si ingerirà nella organizzazione diretta o nella gestione del personale dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna a tenere conto delle indicazioni e/o osservazioni del RUP o del Direttore dell'esecuzione in ordine al gradimento di singoli operatori nonché a sostituire su motivata richiesta di queste ultime o di propria iniziativa, quegli operatori che vengano meno ai propri doveri professionali e/o comportamentali anche al di fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. Il Direttore dell'esecuzione si riserva in ogni caso la possibilità di valutare, anche nel corso del contratto, la capacità e l'adeguatezza del personale impiegato dall'affidatario rispetto ai compiti da svolgere e, se del caso, di chiederne a suo insindacabile giudizio la sostituzione.

Progetto esecutivo

Almeno gg 7 prima dell'avvio dell'esecuzione, l'aggiudicatario propone progetto esecutivo relativo allo svolgimento delle obbligazioni contrattuali, contenente descrizione di ogni informazione di dettaglio (a titolo esemplificativo: delle modalità operative, del cronoprogramma). A completamento del progetto esecutivo, entro la data di avvio dell'esecuzione, l'aggiudicatario deve comunicare l'elenco del personale destinato anche in via non esclusiva all'appalto, con indicazione della data di assunzione, della tipologia di rapporto di lavoro e del curriculum, precisando quali nominativi erano già stati indicati in sede di offerta e quali siano ad integrazione. Tale elenco dovrà essere aggiornato, sulla base di eventuali cessazioni e relativi nuovi inserimenti. In mancanza la SA potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione, risoluzione del contratto ed escussione garanzia definitiva. Il progetto deve essere approvato dal Direttore dell'esecuzione o suo delegato, fatte salve eventuali osservazioni o modifiche, entro il termine di avvio dell'esecuzione. In caso di mancanza di osservazioni o richieste di modifica, l'aggiudicatario considera il progetto esecutivo approvato. In corso di esecuzione è sempre facoltà del Direttore dell'esecuzione formulare nuove osservazioni o richieste di modifica, purché conformi alla lex specialis di gara. In tal caso l'aggiudicatario aggiorna e da esecuzione al progetto esecutivo entro gg 7 dalla richiesta.

Il progetto tecnico presentato in sede di offerta, comprese proposte migliorative, costituisce allegato *per relationem* del progetto esecutivo.



Sicurezza e DUVRI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese quelle riferite alle misure di prevenzione COVID-19. Garantisce inoltre al personale a qualsiasi titolo impiegato nell'appalto adeguata formazione in materia di sicurezza, in relazione alla tipologia di rischio effettivo, segnalando tempestivamente alla stazione appaltante ogni evento o circostanza rilevante ai fini dell'esatta determinazione o rideterminazione del rischio medesimo. Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare espressamente alla Stazione Appaltante (datore di lavoro committente) il personale che svolge la funzione di preposto, anche con riferimento al sub-appaltario.

Non sono stati individuati rischi da interferenza, rispetto ai quali non sono stati individuati costi aggiuntivi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alle cautele indicate dalla Stazione Appaltante nel DUVRI, eventualmente modificato in seguito alle osservazioni presentate in sede di offerta. La violazione di tale obbligo importerà inadempimento contrattuale. Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario potrà contattare il Servizio Prevenzione e Protezione della AST Fermo (0734/6253314; 0734/6252817; spp.ast.fm@sanita.marche.it) per gli adempimenti previsti dal D. Lgv. 81/2008 in materia di sicurezza. In sede di offerta i singoli concorrenti potranno proporre eventuali modifiche o integrazioni del DUVRI allegato, che saranno esaminate e discusse successivamente all'aggiudicazione definitiva. La mancata proposta di modifiche o integrazioni importerà accettazione definitiva del DUVRI allegato.

Responsabilità e obblighi specifici dell'appaltatore

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio con la massima diligenza e ad osservare tutte le previsioni del presente Capitolato tecnico, di tutte le leggi e regolamenti in materia attualmente vigenti e futuri.

L'appaltatore si obbliga altresì ad individuare il responsabile di commessa di cui al precedente paragrafo ed a fornire il servizio utilizzando professionisti che dovranno:

- essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere in possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 2.

L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'appaltatore, il quale deve utilizzare proprie risorse organizzative e proprio personale al fine di garantire lo svolgimento del servizio e il raggiungimento degli obiettivi dello stesso. L'appaltatore risponde direttamente del comportamento del personale impiegato, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e a tutte le eventuali direttive impartite dall'AST per una corretta esecuzione dell'appalto, nonché dei danni e/o lesioni per colpa derivanti all'AST ed a terzi, imputabili al personale stesso. L'appaltatore è tenuto, pertanto, ad adottare a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a completo carico dello stesso, senza alcun indennizzo da parte di questa Amministrazione. Per quanto sopra, l'appaltatore esonera l'AST da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto. L'appaltatore è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il DEC eventuali comportamenti da seguire, in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

L'aggiudicatario dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori/collaboratori impiegati nel servizio, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e/o dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

L'aggiudicatario dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico, in linea con quanto stabilito dalle norme in materia e dall'Accordo Stato Regioni sulla sicurezza dei lavoratori del 21/12/2011, nonché nel rispetto dell'assolvimento degli obblighi di acquisizione dei crediti ECM. Lo stato di assolvimento degli obblighi formativi dovrà essere comunicato al DEC con cadenza annuale.

Responsabile di commessa

L'aggiudicatario si avvale di un responsabile della commessa per l'organizzazione e la gestione del servizio e del relativo personale nonché avente l'incarico di preposto in materia di sicurezza. Il responsabile di commessa deve essere presente o comunque reperibile, gg 7/7 h24, in costanza di erogazione del servizio, mediante telefono cellulare e dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'AST per il controllo dell'andamento dei servizi.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di commessa, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

Nominativo e recapito completi devono essere comunicati entro la data di stipula del contratto (telefono cellulare, e-mail e PEC). Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

Qualora in fase di offerta sia stato indicato un nominativo e lo stesso sia stato oggetto di valutazione in ordine alla capacità professionale (capacità tecnica) oppure alla qualità dell'offerta, è vietata la sostituzione del predetto responsabile di commessa fatta salva autorizzazione del DEC previa verifica dell'equivalenza tecnica del curriculum. Qualora il sostituto avesse profilo professionale inferiore a quello proposto in sede di offerta, ancorché sufficiente, l'aggiudicatario sarà esposto a penale ai sensi del seguente articolo 12.

Durata e avvio esecuzione

L'aggiudicatario garantisce l'avvio dell'esecuzione (termine iniziale) dalla data di stipula del contratto d'appalto o da quella di notifica del "verbale di avvio dell'esecuzione" se diversamente concordato. L'aggiudicatario è tenuto all'avvio dell'esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali entro gg. 30 dal summenzionato termine iniziale. La SA può in ogni caso prevedere l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, se del caso. Fermo quanto stabilito dall'art. 123 del codice in tema di recesso anticipato, il contratto ha durata iniziale di mesi 12, che decorrono convenzionalmente dal primo giorno del mese successivo al termine iniziale, salvo opzione di proroga fino ad ulteriori mesi 36, anche frazionabili, previa verifica dei presupposti di fatto e di diritto. L'opzione di proroga dovrà in ogni caso rispettare gli importi massimi previsti dal presente contratto ed essere esercitata entro la data di scadenza iniziale.

In caso di richiesta di esercizio successiva al termine, l'aggiudicatario sarà libero di rifiutare salvo che abbia proseguito comunque l'esecuzione delle prestazioni. La durata della proroga, indipendentemente dal tempo dell'esercizio, non potrà eccedere i limiti massimi contrattualmente stabiliti, da conteggiarsi a far tempo dal termine iniziale. Le opzioni di proroga potranno essere esercitate tramite comunicazione formale (e-mail o PEC) oppure tramite emissione di ordinativo di fornitura. Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio corrispondere all'interesse pubblico perseguito; comprese migliori economiche a favore della stazione appaltante.

Dato atto che ai sensi dell'art. 10, co. 5 bis, del D.L. 34/2023, convertito con L. 56/2023, la durata degli affidamenti di oggetto analogo a quello di cui trattasi non può eccedere i mesi 12, l'eventuale ulteriore durata di cui all'opzione di proroga, contrattualmente prevista, sarà subordinata al permanere dei presupposti di fatto e all'eventuale rimozione dei predetti limiti di legge.

È consentita la sospensione dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 121 del codice, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio.

8.1 Periodo di prova

I primi 30 giorni di espletamento del servizio, decorrenti dalla data di effettivo inizio dello stesso, saranno considerati quale periodo di prova. Durante tale periodo, l'applicazione di una penale, erogata ai sensi del seguente art. 12 (Penali), potrà consentire la risoluzione anticipata del contratto, previa formale contestazione, per mancato superamento del periodo di prova.



In ogni caso l'appaltatore decaduto dovrà assicurare la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente considerata la natura di servizio pubblico; il servizio eseguito durante il predetto periodo sarà regolarmente compensato.

8.2 Scioperi e cause di forza maggiore

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. Pertanto, nei suddetti casi l'Operatore Economico aggiudicatario applicherà il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC. Tramite avviso scritto e con un anticipo di almeno 5 giorni, l'aggiudicatario provvederà a segnalare all'AST la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna. Anche in tali circostanze, l'aggiudicatario dovrà garantire la reperibilità del suo responsabile di commessa o delegato.

Importo e variazioni

Il valore iniziale del contratto è pari al prezzo unitario di aggiudicazione (prezzo unitario per unità equivalente) moltiplicato per le rispettive quantità presunte, escluse opzioni non ancora esercitate.

Richiamato l'art. 120 del D.lgs. 36/2023, è facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione oppure in aumento nel limite del 20% dell'importo del valore iniziale del contratto (ulteriori € 866.400,00), ferma la durata massima del contratto comprese opzioni di proroga per ulteriori mesi 36 (ulteriori € 12.996.000,00), anche frazionabili, qualora esercitate, per un importo complessivo massimo presunto, per mesi 48 di € 18.194.400,00.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, variazioni qualitative in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Sono sempre ammesse prestazioni complementari, funzionalmente connesse all'oggetto iniziale del contratto. Sono altresì ammesse, previo accordo tra le parti, prestazioni analoghe ulteriori, nel limite dell'importo massimo previsto comprensivo di tutte le opzioni esercitabili.

Ogni variazione dell'importo in aumento sarà considerata opzione ai sensi dell'art. 14 del codice.

Informazioni relative all'appalto

L'aggiudicatario assume l'obbligo di comunicare periodicamente, e comunque entro gg. 30 dalla richiesta e nelle modalità contrattualmente previste, le informazioni e i dati organizzativi ed economici rilevanti per il contratto del quale trattasi (a titolo esemplificativo, se pertinenti: filiera dei fornitori, dipendenti e personale impiegato, dati economici e fatturato etc.).

Verifiche

Ferme le modalità di verifica dell'aggiudicatario eventualmente proposte dallo stesso in sede di offerta, la stazione appaltante può in ogni momento verificare il corretto andamento dell'appalto. A discrezione del direttore dell'esecuzione la funzione di controllo potrà essere affidata ad un soggetto terzo il quale dovrà attivarsi secondo apposito protocollo, descrittivo delle obbligazioni contrattuali e debitamente portato a conoscenza dell'aggiudicatario. Qualora dal controllo del soggetto terzo dovessero emergere delle non conformità tali da comportare inadempimento, gli oneri del controllo medesimo saranno addebitati all'aggiudicatario in aggiunta all'eventuale penale, se dovuta. A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare e documentare la posizione contrattuale del personale impiegato. L'aggiudicatario aggiorna in ogni caso senza ritardo la Stazione Appaltante sull'andamento dell'appalto e su eventuali criticità rilevate nei confronti dell'utenza.

Eventuali non conformità emerse in corso di verifica possono comportare diffida informale, diffida ad adempiere, contestazione di inadempimento e sospensione dei pagamenti; secondo quanto previsto dal presente capitolato/contratto.

Penali

In caso di non conformità e inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all'aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. In caso di mancato o tardivo riscontro oppure qualora le controdeduzioni non siano considerate esimenti, previo parere del DEC se pertinente, viene comminata penale in misura da stabilirsi, in misura compresa tra lo 0,1% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento: grado di negligenza (in relazione alla diligenza professionale), eventuale reiterazione, effettivo disservizio. Non viene computata nel valore del contratto l'eventuale proroga tecnica di cui all'art. 120 comma 11 del codice. In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,01% e lo 0,05%.

L'irrogazione della penale non esclude l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno, quando accertato. Nel caso in cui dall'inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all'importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione.

Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. L'eventuale risoluzione per inadempimento potrà essere segnalata alle autorità competenti o comunque interessate nonché integrare grave illecito professionale ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. e) del codice.

La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di AST Fermo - Banca Intesa Spa IT2320306969450100000046015 causale "penale contratto (specificare oggetto e CIG)". In mancanza sarà garantita dall'eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta. Il mancato pagamento della penale, potrà essere valutato quale autonoma causa di risoluzione del contratto.

Qualora la non conformità possa considerarsi lieve sulla base dei suesposti criteri la stazione appaltante può limitarsi a diffida informale, senza applicazione di penali. La diffida informale sarà valutata in ordine alla gravità di futuri eventuali inadempimenti.

Pagamenti

Le condizioni economiche ed i relativi prezzi sono stabiliti dall'offerta economica presentata in corso di gara. Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariati per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La fattura dovrà indicare i riferimenti dell'ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; il codice univoco ufficio 5W9ADL per la fatturazione elettronica; codice commessa #V8RZWB#.

Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di prestazioni periodiche o continuative, l'aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di prestazioni eterogenee e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l'aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all'emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio.



L'aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l'emissione i mandati di pagamento in caso di violazioni di legge ovvero mancato o irregolare pagamento dei crediti dei dipendenti da parte dell'aggiudicatario fino a che quest'ultimo non dimostri l'avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il saldo del debito verso i lavoratori. Analoga sospensione avviene in caso di irregolarità DURC. Per tali sospensioni l'aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretese alcuna.

L'aggiudicatario ha facoltà di chiedere l'anticipazione del 20% dell'importo iniziale contrattualmente previsto ai sensi dell'art. 125 D. Lgv. 36/2023. Detto importo sarà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo (valore del contratto comprese eventuali opzioni qualora esercitate), i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione dei prezzi rilevata tramite gli indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 120 D. Lgv. 36/2023, l'eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell'aggiudicatario dell'effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo indicati in offerta, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento dell'istanza, qualora accolta. La mancata indicazione dei fattori di costo in sede di offerta potrà essere valutata per l'eventuale rigetto dell'istanza. L'istanza sarà considerata irricevibile nei primi 12 mesi di fornitura e, successivamente, nei 12 mesi successivi ad ogni effettivo adeguamento.

Indipendentemente dal fondamento dell'istanza e fatta salva la facoltà dell'aggiudicatario di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 stazione appaltante ha facoltà di rifiutare la revisione nel caso in cui i maggiori oneri non trovino copertura finanziaria secondo quanto previsto al succitato art. 60 comma 5 (tra gli accantonamenti del quadro economico, ribasso d'asta o altre somme disponibili).

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo; oppure la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità, nelle more di nuovo affidamento della stazione appaltante ad altro operatore economico.

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del codice degli appalti, ai quali si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale del lotto aggiudicato, escluse opzioni, prima della stipula del contratto.

Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la SA da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto, ivi compresi quelli riferibili ad eventuali subappaltatori o collaboratori a qualsiasi titolo.

L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) per tutta la durata dell'esecuzione oppure della garanzia, compresa eventuale estensione qualora esercitata.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del valore iniziale del contratto escluse opzioni non ancora esercitate, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. L'obbligo di copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale.

L'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, oppure del certificato di polizza, entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Qualora l'aggiudicatario presenti una polizza di durata inferiore a quella contrattuale, è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre gg. 30 dalla data di scadenza della precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata copertura senza soluzione di continuità.

Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L.136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'UOC Contabilità e Bilancio (tel. 0734/6252899 PEC ast.fermo@emarche.it) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L.136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Subappalto

L'aggiudicatario esegue le prestazioni oggetto del presente capitolato/contratto in proprio, salvo quanto previsto in materia di subappalto dall'art. 119 del codice, con le modalità e nei limiti dallo stesso previsti, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio. Il subappalto è in ogni caso ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che: il subappaltatore sia dotato dei necessari requisiti speciali; non esitano a suo carico cause di esclusione; all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni che si intende subappaltare.

Clausola sociale

L'aggiudicatario, secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa tra Regione Marche e OO.SS. più rappresentative del 14-01-2019, si impegna ad attivare, su richiesta delle organizzazioni sindacali medesime, un confronto preventivo sulla conduzione dei servizi, sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, sul rispetto delle clausole sociali, sull'applicazione dei contratti di lavoro.

Ai sensi dell'art.57 del codice (clausole sociali), l'aggiudicatario garantisce pari opportunità generazionali, di genere o di inclusione lavorativa per persone svantaggiate o con disabilità; applicazione dei contratti collettivi di riferimento e stabilità occupazionale.



Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi nell'ipotesi, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. In particolare il nuovo aggiudicatario deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. La verifica della dell'applicazione della presente clausola con correttezza e buona fede potrà essere fatta anche con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali interessate. Il mancato rispetto della presente clausola, costituendo la stessa modalità di esecuzione del contratto, potrà essere valutata dalla Stazione Appaltante di volta in volta, al fine di verificare se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare entro gg. 7 dalla richiesta le seguenti informazioni, rilevanti ai fini dell'applicazione della presente clausola nei confronti del nuovo aggiudicatario: indicazione del personale impiegato in modo parziale od esclusivo; del livello contrattuale comprensivo di eventuali scatti di anzianità e della retribuzione; del CCNL e di ogni altra informazione pertinente, richiesta o presupposta.

Eventuali migliorie o modalità applicative proposte in sede di offerta s'intendono richiamate e costituenti parte integrante delle obbligazioni contrattuali.

Attestazione corretta esecuzione

Con riferimento alla regolare esecuzione dell'appalto, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Le PPAA devono pertanto «... acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni». Tanto evidenziato, qualora l'aggiudicatario intendesse comunemente richiedere un'attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la relativa istanza al RUP, comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità: a) oggetto; b) estremi del provvedimento o determina di affidamento (se pertinente); c) CIG; d) periodo di riferimento e relativo fatturato, e) menzione delle contestazioni di inadempimento ricevute, delle relative penali e dell'avvenuto pagamento. La stazione appaltante darà riscontro entro gg. 30 dal ricevimento di regolare e completa istanza, previa verifica con il DEC e/o con l'UOC Bilancio della regolarità della fornitura e dell'esatto fatturato. In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 22 D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante rilascia il certificato scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

Risoluzione contratto

Richiamato quanto previsto dall'art. 122 del codice, oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgv. 36/2023;
- b. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto;
- c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- d. reiterati inadempimenti sanzionati con penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% del valore netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate;
- e. violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- f. grave interruzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- g. ritardo non inferiore a mesi 6 nel pagamento del canone o del corrispettivo in caso di concessioni o altro contratto attivo
- h. violazione degli obblighi di riservatezza;
- i. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- j. violazione degli obblighi di sicurezza;
- k. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente;
- l. Mancato rispetto dei termini di consegna, che si protragga oltre il doppio del termine eventualmente indicato, se pertinente.
- m. Mancato superamento del periodo di prova, se previsto da apposita clausola;

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

Fuori dai casi di recesso, è sempre riconosciuta alla stazione appaltante facoltà di recesso unilaterale anticipata secondo quanto previsto dall'art. 123 del codice.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

Foro competente

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo (TAR).

Cessione di contratto

Ai sensi dell'art. 119 del codice, la cessione del contratto è nulla; salvo che la stazione appaltante non l'autorizzi espressamente ai sensi dell'art. 120. La richiesta di cessione deve essere formulata congiuntamente da aggiudicatario cedente ed operatore economico cessionario, unitamente a regolare DGUE di quest'ultimo e contenere motivazione della richiesta. La stazione appaltante ha facoltà di accettare entro gg 60. In caso di mancato riscontro la richiesta s'intende rifiutata.

Patto di integrità

Il Patto d'Integrità, disponibile al link <https://asur.marche.it/web/portal/patto-di-integrita> stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra stazione appaltante ed operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto. L'oggetto contrattuale s'intende integrato dal suindicato patto, richiamato per relationem, con conseguente piena ed incondizionata adesione.

Riservatezza

I dati dell'aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall'AST Fermo, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l'informativa di cui all'art.13 GDPR. L'aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell'AST Fermo, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento dell'appalto, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti



dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. L'aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento.

Il legale rappresentante dell'aggiudicatario da atto del ricevimento dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Nomina Responsabile trattamento dati e relative istruzioni

Le parti riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario per conto dell'AST Fermo, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso l'azienda sanitaria, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'aggiudicatario che, come rappresentato, accetta. Le parti convengono che:

- a. il Responsabile del Trattamento Dati (in seguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b. b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c. c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia all'azienda sanitaria in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d. d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679.
- e. e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'azienda sanitaria e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f. f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g. g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'azienda sanitaria dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- h. h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i. i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.
- j. Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.
- k. l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
- l. m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
- m. n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'appuntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
- n. o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via PEC al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
- o. p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

Clausola di salvaguardia

Qualora successivamente alla stipula del contratto intervenisse aggiudicazione di appalto di identico oggetto a migliori condizioni complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o soggetto aggregatore, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; salvo che l'aggiudicatario non adegui le condizioni d'appalto alle migliori condizioni complessive di cui sopra.

Identica facoltà è riconosciuta alla Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione di procedura negoziata per infungibilità tecnica, qualora detta infungibilità venisse meno nel corso dell'esecuzione (per esempio per scadenza di brevetto oppure immissione sul mercato di bene analogo ed equivalente).

Nel succitato caso di risoluzione anticipata, sarà in ogni caso garantita al contratto una durata minima di mesi 12.

Allegati del contratto d'appalto

Al contratto d'appalto saranno allegati, anche *per relationem*, i seguenti documenti:

- I. Offerta Economica dell'aggiudicatario
- II. DUVRI



Allegato 3: Schema di offerta economica

Sub-lotti	Descrizione servizi	Durata (mesi)	N° turni/h12	Spesa presunta		Offerta		
				Prezzo unitario per unità equivalente	Mesi 12 Base d'asta	Prezzo unitario per unità equivalente	Mesi 12	% ribasso su base d'asta
1.1	Pronto Soccorso	12	2.160	€ 1.450,00	€ 3.132.000,00	€	€	%
1.2	Punto di primo intervento di Amandola (PPI)	12	600	€ 1.250,00	€ 750.000,00	€	€	%
1.3	118	12	360	€ 1.250,00	€ 450.000,00	€	€	%
Totale AST Fermo		12	3.120		€ 4.332.000,00		€	%

Sono compresi nell'offerta sopra dettagliata, come di seguito specificati, i seguenti dati:

DESCRIZIONE COSTI, ONERI E UTILE	COSTI, ONERI E UTILE PER MESI 12 (€)
Costi della manodopera ex art. 41, co. 14, D.lgs. 36/2023 non soggetti a ribasso	€
Costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro	€
Costi di formazione del personale	€
Altri costi (indicare quali)	€
Utile aziendale	€

In caso di costi della manodopera ribassati rispetto a quelli indicati dalla Stazione Appaltante, il partecipante, al fine di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, dichiara che:



Allegato 4: Elementi essenziali dell'appalto

Oggetto	Affidamento del servizio di guardia attiva medica Pronto Soccorso
Procedura	Procedura aperta ex art. 71 D.lgs. 36/2023
Criterio di selezione degli operatori economici	Possesso dei requisiti generali di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II, artt. 94 e ss., del D.lgs. 36/2023 nonché dei requisiti speciali di cui all'art. 100, co. 11, D.lgs. 36/2023, secondo il dettaglio indicato dal disciplinare di gara
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (80/20) ai sensi dell'art. art. 108 D.lgs. 36/2023, secondo il dettaglio di cui al Disciplinare di gara (allegato 1)
Piattaforma telematica di approvvigionamento	https://appalti-ast4fm.sanita.marche.it/PortaleAppalti
Numero lotti	1
Durata iniziale	12 mesi
Durata complessiva, comprensiva di opzioni per ulteriori mesi 36	48 mesi
Valore complessivo appalto, comprese opzioni e variazioni in aumento	€ 18.194.400,00 (oltre IVA prevista per legge)
Importo base d'asta	€ 4.332.000,00 (oltre IVA prevista per legge)
Importo variazione in aumento 20%	€ 866.400,00 (oltre IVA prevista per legge)
Importo opzione ulteriori mesi 36	€ 12.996.000,00 (oltre IVA prevista per legge)
Responsabile Unico di Progetto	Dott. Fulvio De Cicco
Responsabile del procedimento	Dott. Matteo Montanini
Documentazione di gara	<ul style="list-style-type: none"> • Disciplinare di Gara • Capitolato speciale-schema di contratto • Schema di offerta economica

